



PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE

2 marzo 2026

Sommario

I - SUAP E TRASPARENZA	3
1. Unificazione front-office SUAP digitale	3
2. Abrogazione obblighi di trasparenza per le imprese che ricevono contributi.....	5
3. Obblighi di trasparenza: esclusione delle associazioni non riconosciute.....	6
4. Abolizione dell'obbligo annuale di comunicazione del titolare effettivo.....	7
II - SETTORE AGROALIMENTARE.....	8
5. Moca – esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017	8
III – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E TERMOIDRAULICA.....	9
6. Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici	9
7. Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER	11
8. Coordinamento degli ambiti di applicazione del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio con il D.M. 37/08	13
9. Qualificazione per i tecnici manutentori dei presidi antincendio	14
IV - LAVORO	15
10. Soppressione di documenti e informazioni già in possesso della PA.....	15
11. Percorsi formazione scuola-lavoro – Comunicazione preventiva.....	16
12. Versamento ritenute e contributi negli appalti	17
V - AMBIENTE ED ENERGIA	18
13. End of waste - autorizzazioni caso per caso ed emanazione dei decreti nazionali	18
14. Ravvedimento operoso MUD	20
VI - CINEMA E AUDIOVISIVO	21
15. Semplificazione adempimenti Registro delle opere cinematografiche e audiovisive.....	21

VII ATTIVITÀ ESTRATTIVE	23
16. Attività estrattive nelle aree protette: proposta di modifica dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007	23
17. Attività di coltivazione di cava: proposte di modifica dell'art. 146, comma 14, del d.lgs. 42/2004	25
VIII CAMERE DI COMMERCIO	27
18. Camere di Commercio nate dall'accorpamento di almeno quattro circoscrizioni: aumento componenti organi statutari. Possibilità di rinnovare per due volte il mandato del componente della Giunta camerale.....	27
19. Interpretazione autentica sulla rappresentatività delle organizzazioni territoriali nelle CCIAA.	27
IX APPALTI	29
20. Principio del pluralismo contrattuale.....	29
21. Trasparenza nelle procedure sotto soglia.....	30
22. Semplificazione documentale per la verifica del possesso dei requisiti	31
23. Semplificazione nel controllo sul possesso dei requisiti	32
24. Coordinamento disciplina rup	33
25. Inclusione delle associazioni di rappresentanza nella cabina di regia	34
26. Proseguo dello svolgimento delle funzioni di direttore tecnico con riguardo ai procedimenti in corso.....	35
X – AUTORIPARAZIONE.....	37
27. Autoriparazione: esonero delle imprese dall'obbligo di utilizzare gli strumenti per la misurazione	37
28. Autoriparazione: Proroga applicazioni sanzioni in materia di misuratori di liquidi per gli autoriparatori	38
XI – ULTERIORI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE	39

29. Proposte di semplificazione costruzione impianti di risalita e settore turistico di montagna sci ed escursionismo	39
30. Disciplina fiscale delle attività hobbistiche.....	41
31. Semplificazione procedura di riconoscimento delle imprese culturali e creative icc	43
32. Soggetti abilitati a effettuare il corso di formazione sul primo soccorso.....	45
33. Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli	46
34. Autorizzazione unica per le imprese che lavorano nei porti	47
35. Registro unico dei fornitori economici nei contratti pubblici	50
36. Soppressione del registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta.....	52
37. Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione e tutela della sicurezza dei minori mediante semplificazione delle regole sul trasporto scolastico.....	53

1. Unificazione *front-office* SUAP digitale

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i Comuni il cui Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" predisposta da Unioncamere.
2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel DPR 7 settembre 2010, n. 160 sono integrati dai seguenti:
 - a) disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA";
 - b) trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa di cui alla lettera b) del secondo comma, dell'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
 - c) adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvata dalla Conferenza Unificata in attuazione dell'Agenda per la semplificazione.
3. La verifica dei requisiti di cui al comma 2 è di competenza del Ministero dello Sviluppo economico che allo scopo si avvale della collaborazione diretta di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, sentite le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Motivazione

La frammentazione delle piattaforme digitali è l'aspetto più critico della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in quanto le diverse PA – soprattutto a livello comunale – adottano proprie piattaforme non in grado di dialogare tra loro. Superare queste frammentazioni, creando piattaforme "uniche" o comunque "dialoganti" tra loro creerà notevoli benefici per le imprese e le stesse Pubbliche Amministrazioni.

Dal lato delle imprese si avrà un unico *front-office*, che garantirà uniformità di accesso ai servizi, una nomenclatura uniforme dei procedimenti, la rapida implementazione delle semplificazioni introdotte e la riduzione della richiesta di informazioni già in possesso di altre PA.

Dal lato delle Amministrazioni si avranno minori costi di gestione e la possibilità di incrociare i dati in una logica di *big data*, estremamente utile per l'assunzione delle decisioni pubbliche a tutti i livelli.

In questo quadro, la priorità per le imprese è rappresentata dalla rete dei SUAP che deve essere resa unica e dialogante, superando la frammentazione a livello locale, garantendo al contempo uno *standard* adeguato dei servizi digitali resi alle imprese, attraverso la digitalizzazione completa delle procedure di avvio, modifica e cessazione dell'attività d'impresa.

Lo *standard* deve riguardare i servizi offerti dai SUAP alle imprese, quali quelli di accesso, di comunicazione, di invio di documenti e di pagamento. La metà dei Comuni italiani già oggi adotta uno *standard* unico, attraverso l'utilizzo della piattaforma tecnologica di impresainungiorno.gov.it, mentre la rimanente metà è frazionata tra SUAP regionali, comunali o in associazione tra Comuni.

La frammentazione è tale che in quasi tutte le Regioni, e addirittura all'interno di molte Province, coesistono le diverse tipologie di SUAP, rendendo così molto difficoltoso per un imprenditore acquisire informazioni e comunicare con la PA, anche qualora intenda solo spostarsi in un Comune limitrofo al proprio.

Per giungere a una vera digitalizzazione del *front-office* dei SUAP, si propone, pertanto, di misurare le *performance* dei portali SUAP dei Comuni, verificando se sono davvero in grado di fornire un servizio completamente "digitale" all'impresa e di garantire i seguenti requisiti:

- accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID);
- pagamento on line attraverso la piattaforma "pagoPA";
- trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla CCIAA per la formazione del Fascicolo informatico;
- adozione della modulistica standardizzata approvata dalla Conferenza Unificata.

Si propone, infine, di prevedere che i Comuni che non sono in grado di offrire un tale *standard* qualitativo siano tenuti ad adottare il portale "impresainungiorno" che già offre un elevato *standard* di servizio alle imprese che operano in quasi 4.000 Comuni italiani.

2. Abrogazione obblighi di trasparenza per le imprese che ricevono contributi

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-*bis*, è abrogato;

b) ai commi 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*quinquies* e 127 le parole “ai commi 125 e 125-*bis*”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “al comma 125”.

Motivazione

La proposta mira a semplificare il rapporto tra PA e Imprese, sopprimendo l'obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni.

La norma, contenuta nella “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” del 2017 ha sollevato sin da subito numerosi dubbi interpretativi, obbligando a una riscrittura pressoché completa delle disposizioni nel 2019 (art. 35 del c.d. decreto “Crescita” n. 34/19).

Tale modifica non ha però risolto le difficoltà applicative denunciate dalle imprese, lasciando numerosi dubbi su quale sia l'ambito applicativo della norma e sulla sua finalità. Inoltre, ha ulteriormente gravato tali obblighi informativi già di per sé intrusivi, prevedendo, nel caso di inosservanza degli stessi, un assetto sanzionatorio di non secondaria entità, strutturato su severe sanzioni amministrative, sia pecuniarie sia accessorie.

In sostanza, la norma obbliga le imprese (anche quelle di minori dimensioni) ad adempiere a un complicato onere di pubblicazione dei contributi ricevuti dalle PA, con la sola finalità di rendere pubblici dati che sono ovviamente già in possesso delle PA stesse.

Un simile approccio, peraltro, viola palesemente il principio dell'*once only* – ovvero il divieto di chiedere al privato informazioni già in possesso della PA – “scaricando” sulle imprese oneri informativi che dovrebbero essere a carico delle Amministrazioni.

Tale situazione è stata ulteriormente aggravata dall'emergenza Covid-19, che ha aumentato notevolmente l'intervento pubblico a sostegno delle imprese attraverso numerose misure di contributo, incentivo e sussidio, esponendo le imprese al rischio delle sanzioni in caso di omessa pubblicazione. A tal riguardo, si evidenzia che il termine per l'applicazione delle sanzioni è stato più volte prorogato, da ultimo dal DL 198/2022.

Pertanto, si propone l'abolizione degli obblighi a carico delle imprese, incompatibili con gli obiettivi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di interoperabilità delle banche dati, previsti nel PNRR.

3. Obblighi di trasparenza: esclusione delle associazioni non riconosciute

1. All'articolo 1, comma 125, lettera c) della legge 4 agosto 2017, n. 124 dopo la parola "associazioni" sono inserite le seguenti: "riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361".

Motivazione

La proposta è diretta a circoscrivere l'applicazione della disciplina sugli obblighi di trasparenza introdotti dall'articolo 125 della Legge sulla concorrenza 124/2017 alle sole associazioni riconosciute e, quindi, iscritte nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

Tale delimitazione si rende necessaria al fine di evitare che la disciplina si applichi a tutte le realtà associative indistintamente, ma solo a quelle dotate di personalità giuridica. Ciò anche in analogia con gli altri soggetti cui si applica la disciplina stessa che sono individuati in modo più puntuale (ad esempio: associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco presso il MISE).

L'obiettivo, quindi, è quello di introdurre una misura di semplificazione eliminando un onere burocratico posto indistintamente a carico del mondo associativo, composto da realtà molto variegata tra loro. Si consideri, peraltro, che l'introduzione degli obblighi a fini di trasparenza non ha prodotto il risultato sperato di controllo sulle sovvenzioni pubbliche, anzi ha generato non pochi dubbi sia sull'ambito oggettivo di applicazione sia sulla modalità applicative. Di conseguenza si è resa necessaria la proroga dell'applicazione delle sanzioni, proroga reiterata da ultimo fino al 1° gennaio 2024.

4. Abolizione dell'obbligo annuale di comunicazione del titolare effettivo

Articolo XX-bis

(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)

1. All'articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, recante il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust*, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Motivazione

L'emendamento è diretto a sopprimere l'obbligo di comunicare annualmente la conferma dei dati e delle informazioni relativi al titolare effettivo all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.

Tale obbligo, attualmente previsto dall'articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, costituisce un caso eclatante di *gold plating* in quanto la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 - relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 – non prevede alcun obbligo annuale di conferma delle informazioni e dei dati suddetti in assenza di variazioni.

La direttiva stessa prevede soltanto che le informazioni siano adeguate, accurate e attuali (articoli 30 e 31).

Da ciò discende che una nuova comunicazione debba essere fatta solo in caso di variazione delle informazioni.

Nessun obbligo al riguardo è previsto neanche da D.lgs. 231/2007 che ha recepito le suddette direttive europee.

La previsione del decreto ministeriale di conferma annuale delle informazioni costituisce, quindi, un appesantimento non previsto né consentito dalla normativa europea e comporta oneri burocratici e costi per le imprese. Infatti, il pagamento dei diritti di segreteria è previsto anche per la conferma dei dati (art. 8, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale citato).

II - SETTORE AGROALIMENTARE

5. Moca – esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017

1. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole «al consumatore finale» sono soppresse.

Motivazione

L'art. 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017, stabilisce che “per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale”.

La ratio dell'obbligo è quella di far emergere gli operatori dei MOCA in modo da disporre di un elenco di imprese da poter controllare direttamente, evitando così di scoprire soltanto all'ultimo eventuali non conformità. Si tratta, tuttavia, di un risultato che può essere conseguito imponendo ai soli produttori di comunicare i propri stabilimenti.

Gli operatori della distribuzione, infatti, non hanno modo di influenzare le caratteristiche e le proprietà dei MOCA. È per questa ragione che i prodotti, come stabilito dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. 777/1982, devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore: perché il produttore è l'unico soggetto che, determinandoli, è in grado di conoscere tali aspetti dei prodotti.

La maggior parte delle imprese, oltretutto, non è specializzata nei MOCA, ma semplicemente commercializza all'ingrosso numerosi prodotti differenti, tra i quali, ad esempio, possono rientrare anche piatti e stoviglie di plastica. Poiché la disposizione non pone alcuna soglia, bisogna ritenere che tali operatori siano assoggettati all'obbligo anche qualora commercializzino MOCA per importi molto ridotti.

Difficilmente imporre un obbligo di comunicazione a questi operatori può produrre quei risultati che l'intervento si prefigge. È evidente, infatti, che qualsiasi attività di controllo, per essere veramente efficace, dovrebbe esplicarsi in via principale al momento della produzione dei suddetti materiali e oggetti.

Considerando anche che l'attività di controllo ufficiale deve essere basata sul rischio (v. reg. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali, riguardo alla necessità che “i controlli ufficiali siano effettuati in modo proporzionato al rischio ed efficace” – considerando n. 76), sarebbe opportuno che gli operatori della distribuzione fossero esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017.

III – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E TERMOIDRAULICA

6. Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 74, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

“Articolo 9-bis
(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* e sentite le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*.”

Motivazione

In un'ottica di condivisione dei dati a livello territoriale, il legislatore con il DPR 74/2013 che disciplina l'ispezione e la manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ha immaginato un sistema interconnesso nel quale i catasti (termici, energetici e catastali) fossero in dialogo tra loro e si potesse fotografare lo stato energetico del Paese.

Il DPR 74/2013 ha previsto l'istituzione del Catasto territoriale degli impianti termici da parte delle Regioni, l'emissione di nuovi modelli di libretto di impianto e dei relativi rapporti di controllo, che dovevano esser trasmessi telematicamente al Catasto impianti. Sebbene siano decorsi oltre dodici anni dall'entrata in vigore del decreto, il Catasto unico regionale non è stato attivato ovunque.

Peraltro, in alcune Regioni mancano le specifiche disposizioni locali, e molti dei Comuni sopra i quarantamila abitanti e molte Province hanno operato in autonomia.

Tali situazioni differenti, catasti che registrano dati diversi e operano con regole diverse creano incertezza e confusione nei manutentori, che possono trovarsi a operare su più territori con modelli, sistemi di gestione e strumenti attuativi totalmente differenti, con un'elevata difficoltà a reperire informazioni degli Enti locali interessati.

Pertanto, sarebbe quanto mai auspicabile prevedere un catasto di tipo nazionale che sia in grado di uniformare anche i libretti e i rapporti di efficienza. Questa importante modifica permetterebbe di organizzare al meglio l'attività ispettiva in un'ottica di economia di scala, nonché garantirebbe l'applicazione della normativa sui controlli in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

Infine, si rende necessario coinvolgere le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel processo di definizione del nuovo catasto.

7. Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-*bis*), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 24 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti».

Motivazione

La proposta emendativa interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 al fine di razionalizzazione del sistema di qualificazione degli installatori FER, senza porsi in contrasto con le recenti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 5 del 2026.

Occorre infatti chiarire che i due interventi normativi operano su piani differenti e tra loro complementari. Il decreto legislativo n. 5 del 2026 demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione di sistemi di certificazione nazionale degli operatori e affida alla FIRE la gestione di un elenco dei soggetti certificati, con l'obiettivo di monitorare il fabbisogno di professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali. Tale disciplina riguarda dunque il sistema di certificazione e il monitoraggio del mercato, non le modalità concrete di aggiornamento periodico della qualifica professionale.

La proposta in esame interviene invece su un profilo diverso, ossia la disciplina dell'aggiornamento della qualificazione FER, oggi caratterizzata da rigidità e stratificazioni normative che generano oneri amministrativi e applicazioni disomogenee tra territori senza incidere sulla reale qualità professionale degli operatori.

Non sussiste pertanto alcun contrasto normativo, in quanto il d.lgs. n. 5 del 2026 disciplina chi certifica e come viene organizzato il sistema nazionale di qualificazione, mentre l'emendamento disciplina come debba avvenire l'aggiornamento professionale, rendendolo più coerente, proporzionato e sostenibile per le imprese. Anzi, l'intervento proposto risulta pienamente coerente con il nuovo impianto normativo, poiché evita sovrapposizioni tra certificazione nazionale e obblighi formativi meramente quantitativi, favorendo un sistema

fondato sull'effettivo aggiornamento delle competenze e sulla semplificazione degli adempimenti.

L'emendamento, pertanto, non modifica né indebolisce il modello introdotto nel 2026, ma ne completa l'attuazione, intervenendo su un ambito rimasto estraneo alla riforma e tuttora fonte di criticità operative per le imprese del settore.

8. Coordinamento degli ambiti di applicazione del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio con il D.M. 37/08

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Per quanto attiene alla sola qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto 22 gennaio 2008, n. 37, hanno diritto al riconoscimento automatico di detta qualifica, i responsabili tecnici delle aziende già abilitate ai sensi della legislazione vigente.”

Motivazione

L'emendamento è teso a semplificare e coordinare le disposizioni previste nel decreto con quanto stabilito dalla normativa consolidata al fine di eliminare il doppio binario di abilitazione previgente con il processo di qualificazione introdotto dal decreto in oggetto che duplica quanto previsto per l'installazione di impianti dal D.M. 37/08.

In tal modo, i responsabili tecnici delle imprese di installazione e manutenzione antincendio (di cui alla lettera g)) risulterebbero già qualificati ai sensi del DM 1° settembre 2021, evitando interruzioni nell'erogazione di manutenzione dei presidii senza inficiare la sicurezza sostanziale antincendio.

9. Qualificazione per i tecnici manutentori dei presidi antincendio

1. Al decreto del Ministro dell'Interno, 1° settembre 2021, all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I manutentori si intendono qualificati attraverso dichiarazioni rilasciate dal responsabile tecnico al committente, sulla base delle normative tecniche di installazione riferite al presidio per il quale si sta effettuando l'attività di manutenzione.";
- b) al comma 2, dopo le parole "qualificazione" sono aggiunte le seguenti: "sulle attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio".

Motivazione

La proposta emendativa è volta a introdurre una semplificazione al regime di qualificazione dei tecnici manutentori.

La previsione di un sistema di qualificazione degli addetti alla manutenzione antincendio alternativo all'attuale sistema di abilitazione rischia di avere un impatto troppo pesante sulle imprese del settore sia in termini di costi che di adempimenti formativi. Al contrario, sarebbe stato più opportuno dare piena attuazione alla delega del Testo Unico della Sicurezza da cui il decreto discende.

Con il sistema previsto attualmente dal Decreto, la formazione e la certificazione delle competenze di tutti gli operatori creerebbe sicuramente un gap temporale durante il quale le attività in cui sono presenti impianti antincendio non avrebbero disponibilità di personale formato. Questo le porterebbe ad operare in un contesto di illegalità formale, esponendole a possibili sanzioni o denunce non dipendenti dalla loro reale possibilità, ma dal sistema di certificazione troppo complesso che non riesce in tempi brevi a coprire le richieste nazionali, visto il rilevante numero di soggetti coinvolti e le limitate risorse disponibili.

Pertanto, mutuando dal percorso già intrapreso con successo per l'adempimento richiesto dal D.lgs. 81/08, all'art. 82 in merito ai lavori elettrici sotto tensione, si chiede di introdurre un sistema di autocertificazioni analogo al sistema di autocertificazione noto con l'acronimo PES (Persona Esperta) e PAV (Persona Avvertita) rilasciate dal datore di Lavoro al committente, a garanzia delle competenze dei propri addetti addestrati ai sensi delle normative tecniche CEI 11-27 e CEI EN 50110-1. Si otterrebbe così il duplice risultato di promuovere la formazione degli operatori del settore senza l'obbligatorietà della formazione stessa liberando l'imprenditore da un onere troppo gravoso. Resta inteso che tale richiesta si riferisce esclusivamente alla parte degli impianti e non delle attrezzature.

IV - LAVORO

10. Soppressione di documenti e informazioni già in possesso della PA

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Al datore di lavoro non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici".

Motivazione

Si propone di razionalizzare e unificare le comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, sollevando il datore di lavoro dall'onere di comunicare le medesime informazioni più volte, e introducendo il principio generale dell'unicità della comunicazione, inteso come divieto di chiedere all'azienda tutto ciò che sia già in possesso della PA (Inps, Inail, DTL, Centri per l'impiego).

11. Percorsi formazione scuola-lavoro – Comunicazione preventiva

1. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi di formazione-lavoro".

Motivazione

Sulla scorta di quanto previsto per l'attivazione dei tirocini extracurriculari, si propone di introdurre una specifica comunicazione preventiva relativa all'attivazione dei percorsi scuola – lavoro (denominazione che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ha sostituito quella di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento- PCTO), a cura del datore di lavoro, da effettuarsi entro il giorno antecedente a quello di inizio del percorso, con il supporto delle Associazioni di categoria.

Una comunicazione semplificata nelle informazioni richieste, che non ponga a carico delle imprese un ulteriore complicato onere burocratico-amministrativo, e che consenta alle Associazioni di categoria di assistere le imprese nella preventiva valutazione e verifica dei principali aspetti relativi alla salute e sicurezza, ponendosi quindi in una prospettiva di prevenzione del rischio.

Infatti, alla luce di quanto previsto dall'articolo 7 del D.L. n. 159/2025, che esclude l'adibizione degli studenti a lavorazioni ad alto rischio, riteniamo che la condivisa esigenza di rafforzare le tutele in materia di salute e sicurezza possa essere accompagnata dalla necessità di continuare a valorizzare l'efficacia formativa dei percorsi scuola-lavoro, nonché i sistemi che hanno sviluppato e consolidato un sistema di formazione specifica che garantisce agli studenti un'adeguata e certificata preparazione.

In tale ottica, la comunicazione proposta consentirebbe ai datori di lavoro, assistiti dall'Associazione di categoria di riferimento, di effettuare tutte quelle valutazioni preliminari all'ingresso dello studente in azienda tese a "ritagliare" una mansione sicura per lo studente stesso e allo stesso tempo coerente con il percorso di studio.

12. Versamento ritenute e contributi negli appalti

1. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è soppresso.

Motivazione

La normativa prevede che i soggetti che affidano il compimento di un'opera o servizio di valore annuo superiore a 200.000 euro tramite un contratto di appalto caratterizzato da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente o mediante l'utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento delle ritenute e dei contributi.

La normativa, finalizzata a consentire una verifica da parte del soggetto appaltatore circa l'ammontare complessivo degli importi (ritenute e contributi) versati dalle imprese appaltatrici a vantaggio dei lavoratori, comporta numerosi oneri e, pertanto, in un'ottica di semplificazione, andrebbe abolita.

Appare quanto mai sproporzionata oltre che gravosa, infatti, l'inversione dell'onere del controllo sul corretto versamento delle ritenute dai soggetti pubblici al committente.

13. *End of waste* - autorizzazioni caso per caso ed emanazione dei decreti nazionali

1. All'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3-*bis*, 3-*ter*, e 3-*sexies* sono soppressi;

b) dopo il comma 3-*septies* sono aggiunti i seguenti:

“3-*octies*. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3-*novies*, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.

3-*novies*. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.

3-*decies*. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'indirizzo di orientamento di cui al comma 3-*ter*. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla Regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di prosieguo delle attività. La Regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il prosieguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione.”

Motivazione

La necessità di semplificazione è data dall'opportunità di rendere conforme l'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/06 all'impegno preso di fronte all'UE di semplificare i procedimenti amministrativi anche per lo sviluppo dell'economia circolare. Oggi, in Italia, il procedimento per giungere a un provvedimento *end of waste* richiede almeno 5 anni e il citato articolo non riesce a ridurre i periodi di gestazione di tali provvedimenti e, di conseguenza, non permette di allineare i tempi della burocrazia a quelli dell'avanzamento tecnologico. Eppure, questo è un elemento chiave per vincere la sfida

della transizione ecologica. Non bisogna infatti dimenticare che ogni anno vengono immessi nel mercato numerosi nuovi prodotti, che richiedono nuove tecnologie per poter riciclare i rifiuti che ne derivano.

14. Ravvedimento operoso MUD

1. All'articolo 258, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la comunicazione è effettuata oltre il sessantesimo ed entro il trecentesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 600 euro."

Motivazione

L'attuale disciplina sanzionatoria in materia di comunicazione al Catasto rifiuti, non prevede la possibilità di ravvedimento operoso in caso di presentazione tardiva oltre 60 giorni dalla scadenza.

Tale disciplina, pertanto, accomuna le imprese che non presenta alcuna dichiarazione, a quelle che vorrebbero, pur tardivamente, regolarizzare la propria posizione.

La proposta mira, pertanto, a colmare questo vuoto, introducendo una sanzione ridotta per chi presenta il MUD oltre la scadenza, favorendo così maggiore completezza e trasparenza del Catasto rifiuti, strumento fondamentale ai fini della pianificazione delle attività di gestione rifiuti, nonché nel trasferimento dei dati all'Unione Europea.

15. Semplificazione adempimenti Registro delle opere cinematografiche e audiovisive

1. All'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con il decreto di cui al comma 7 sono previsti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro".

Motivazione

La proposta è volta a introdurre un criterio di semplificazione per l'iscrizione al registro delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA), previsto all'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Tale registro rappresenta lo strumento immaginato dal legislatore per consentire: a) ai produttori e alle imprese cinematografiche o audiovisive di iscrivere le opere e, al contempo, di depositare (per le opere già iscritte) i relativi atti a fini oppositivi e di pubblicità; b) ad ogni utente la consultazione dei contenuti del Registro a fini informativi e di trasparenza.

Tuttavia, la prassi ha lasciato spazio a un eccesso di discrezionalità nel governo del Registro, creando un vero e proprio "sindacato di merito" sulla validità o meno dei contratti oggetto di registrazione. Molto spesso, infatti, il procedimento di registrazione comporta una lievitazione dei costi e una maggiorazione degli oneri in capo alle imprese, preoccupate di rispondere correttamente alle eccezioni sollevate dalle strutture deputate alla tenuta dello stesso.

È chiaro che questo sistema non tiene conto dei criteri di proporzionalità e differenziazione cui dovrebbe essere informata la distribuzione del carico burocratico in capo alle imprese. Prova ne è che ad essere ignorate sono la dimensione strutturale dell'impresa e la materiale portata del progetto di produzione. Con ciò, tuttavia, si finisce col prescindere dall'oggettiva disponibilità finanziaria della singola realtà d'impresa, dalla capacità manageriale (della stessa) di fare fronte a sopravvenute e ulteriori incombenze di natura amministrativa e dal valore economico dell'opera audiovisiva. A titolo esemplificativo, l'ammontare complessivo dovuto per la registrazione della documentazione di un'opera non può risultare il medesimo per una serie da 25 milioni di euro e un cortometraggio da 25 mila euro. In particolare, nel caso di un cortometraggio da 25 mila euro la creazione della "*chain of title*" dovrebbe avvenire attraverso il deposito al PRCA di un atto notorio di ricognizione, che contenga tutti i dati dei contratti di cessione di diritti, che viene registrato in Agenzia delle Entrate e poi al PRCA senza dover registrare singolarmente ogni singolo accordo.

Alla luce delle criticità ora dette, si conviene sull'opportunità di individuare, con urgenza, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro, in modo da graduarli secondo un principio di proporzionalità rispetto alla dimensione dell'impresa.

VII ATTIVITÀ ESTRATTIVE

16. Attività estrattive nelle aree protette: proposta di modifica dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007

1. All'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali o di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o successivamente approvati, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali o di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, dalla data di emanazione del presente atto e fino all'approvazione di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.»

Motivazione

L'intervento normativo proposto mira a semplificare le procedure per l'apertura o l'ampliamento delle cave all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), attraverso l'eliminazione dei limiti temporali del periodo transitorio di 18 mesi.

In Italia, infatti, il lasso di tempo richiesto per la predisposizione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione, siano essi generali o di settore, è solitamente molto lungo e, pertanto, vincolare la possibilità di attivare tali procedure al rispetto del periodo transitorio dettato dalla normativa in esame significa di fatto impedire la loro realizzazione.

A tal proposito si osserva che, nella normativa o in altri documenti dell'Unione Europea, l'apertura o l'ampliamento delle attività estrattive sono subordinate unicamente alla valutazione di incidenza, senza ulteriori vincoli.

Ci riferiamo, in particolare, alla direttiva europea "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE), alla Direttiva europea "Uccelli" (Direttiva 2009/147/CE), recepite proprio con il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, al "Documento di orientamento della Commissione Europea su Attività Estrattive Non Energetiche (NEEI) – in conformità ai requisiti NATURA 2000" del 2010 e al paper "*Non-Energy Mineral Extraction in relation to Natura 2000*" del 2019, nei quali si specifica, appunto, che ciascun progetto deve essere sottoposto a un'attenta Valutazione d'Incidenza.

Tale orientamento è stato peraltro confermato dal Direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dott.ssa Maria Carmela Giarratano che, nella nota scritta del 02.07.2018 (prot. 14559), asseriva che l'attività di cava [in corrispondenza delle ZPS] *«necessita di una valutazione che rispetti quanto stabilito dalla Direttiva 2009/147/CE Uccelli, dal Decreto Ministeriale 17 Ottobre 2007 "Criteri minimi", e dalle Misure di Conservazione sito specifiche»*.

È chiaro che lo strumento della Valutazione d'Incidenza (VInCA) sia quello più appropriato per valutare gli impatti di piano o progetto relativo al settore estrattivo ma per riportare la VInCA a essere lo strumento fondamentale per la valutazione, come più volte asserito dalle autorità dell'Unione Europea, è necessario modificare il D.M. del 17 ottobre 2007, articolo 5, comma 1, lett. n), eliminando ogni riferimento al periodo transitorio di 18 mesi per sottoporre a valutazione i piani o i progetti per l'ampliamento di cave esistenti o l'apertura di nuove cave.

Si propone, pertanto, una modifica del D.M. del 17 ottobre 2007, che estenda la durata del periodo transitorio fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione generali o di settore, al fine di non comprimere eccessivamente o eliminare la futura attività estrattiva, trattandosi di un settore importante per l'economia nazionale e regionale del nostro paese, in particolare per le zone montane che, in caso di una contrazione di questa attività, rischierebbero lo spopolamento.

Testo coordinato

n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e o di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto ~~o che verranno approvati entro il periodo di transizione~~ **successivamente approvati**, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e o di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria ~~per 18 mesi~~ dalla data di emanazione del presente atto ~~in carenza~~ **e fino all'approvazione** di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

17. Attività di coltivazione di cava: proposte di modifica dell'art. 146, comma 14, del d.lgs. 42/2004

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 14, dopo le parole: "cave e torbiere" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto nel comma 14-bis,";
- b) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni."

Motivazione

La proposta è diretta a eliminare, per le imprese del settore della coltivazione delle cave, una situazione di grave appesantimento burocratico causato dall'assenza di coordinamento tra l'efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica – della durata di cinque anni – e dell'autorizzazione regionale alla coltivazione delle cave, di durata compresa tra i 10 e i 30 anni.

Tale mancato coordinamento obbliga l'impresa a rinnovare più volte l'autorizzazione paesaggistica nel corso della propria attività estrattiva anche nel caso in cui il progetto autorizzato con il piano di cava non abbia subito modifiche.

Per risolvere tale criticità, si propone di uniformare la durata delle due autorizzazioni, attribuendo all'autorizzazione paesaggistica la medesima durata dell'autorizzazione della cava rilasciata dalla Regione e riconoscendo alle amministrazioni competenti di prevedere delle modalità di controllo, per verificare la conformità del progetto inizialmente autorizzato e il rispetto della salvaguardia ambientale e della tutela paesaggistica. Se gli organi competenti accertano e dichiarano la conformità, le due autorizzazioni manterranno la medesima durata, mentre in caso di non conformità grave, l'autorizzazione paesaggistica dovrà intendersi decaduta e, pertanto, sarà necessario presentare una nuova istanza.

È bene precisare che deve trattarsi di una "non conformità" grave perché, tenuto conto della durata dell'autorizzazione di cava, che in alcune Regioni può raggiungere i 30 anni, è possibile che il progetto, per quanto dettagliato, possa subire negli anni modifiche di lieve entità. In questo ultimo caso, è rimesso alle Amministrazioni regionali individuare tali variazioni, al fine del perdurare della validità dell'autorizzazione paesaggistica concessa in precedenza.

In questo modo le imprese del settore otterrebbero un beneficio diretto e immediato non dovendo rinnovare l'autorizzazione paesaggistica fino al perdurare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava.

Testo coordinato

«14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere, **salvo quanto previsto nel comma 14-bis**, nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni.»

VIII CAMERE DI COMMERCIO

18. Camere di Commercio nate dall'accorpamento di almeno quattro circoscrizioni: aumento componenti organi statutari. Possibilità di rinnovare per due volte il mandato del componente della Giunta camerale

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri”;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9.”

2. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

3. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Motivazione

La proposta è diretta a consentire alle Camere di commercio, nate dall'accorpamento di almeno quattro circoscrizioni, di avere una rappresentatività più ampia all'interno dei propri organi statutari. In particolare, si prevede di aumentare a 30 il numero dei Consiglieri e a 9 il numero dei componenti della Giunta.

L'emendamento mira, inoltre, ad innalzare a due il numero di rinnovi dei membri della Giunta camerale. Tale modifica di fatto equipara il numero di mandati dei membri di Giunta a quelli già previsti per gli altri due organi camerali (Consiglio e Presidente).

19. Interpretazione autentica sulla rappresentatività delle organizzazioni territoriali nelle CCIAA

1. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

Motivazione

L'organizzazione delle Camere di commercio, come disciplinata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stata oggetto di riforma ad opera del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 2015, n. 124).

In particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera b) aveva delegato il Governo a ridefinire la circoscrizione territoriale delle camere di commercio riducendone il numero dalle precedenti 105 a 60. Il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, ha poi rinviato a un successivo decreto del MISE la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali con l'istituzione delle nuove camere di commercio. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 che ha infine individuato, nell'allegato B), le 60 camere di commercio che sono state oggetto della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali.

L'art. 61 del D.L. 104/2020 ha successivamente modificato l'articolo 1, comma 3 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 "legificando" l'allegato B) del decreto ministeriale: *"Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate"*.

Ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione degli organi camerali attualmente è previsto che le domande e gli elenchi e le designazioni sono presentate dalle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate a livello nazionale o, in mancanza regionale, rappresentante nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio che si avvalgono del legale rappresentante dell'organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentanza provinciale.

A seguito della richiamata ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio è necessario, mediante una norma di interpretazione autentica, consentire alle organizzazioni imprenditoriali che concorrono alle procedure di costituzione degli organi camerali di fare riferimento all'organizzazione rappresentativa da ciascuna di esse adottata (provinciale, sovraprovinciale, regionale o nazionale) purché siano in grado di dimostrare l'effettiva iscrizione delle imprese ad esse aderenti e regolarmente iscritte al registro delle imprese della camera di commercio interessata dal rinnovo del consiglio.

20. Principio del pluralismo contrattuale

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “il contratto collettivo nazionale e territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “i contratti collettivi nazionali e territoriali”;

b) al comma 2 le parole “il contratto collettivo applicabile” sono sostituite dalle seguenti: “i contratti collettivi applicabili”.

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare il principio di pluralismo sindacale. Nonostante la rubrica, nell'articolo manca, infatti, totalmente il riferimento al pluralismo sindacale, scelta che introduce incomprensibili elementi di discrezionalità che, se non modificati con urgenza, potrebbero ingenerare pesanti ripercussioni sul mercato, alterare il corretto confronto competitivo tra le imprese, aumentare il contenzioso ed esporre le stazioni appaltanti a scelte errate alimentando azioni volte a impugnare gli atti di gara.

Con la legge delega è stato, infatti, espressamente previsto il criterio di selezione del CCNL da scegliere tra quelli stipulati dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (i c.d. contratti leader), mentre l'attuale formulazione dell'articolo 11 si potrebbe prestare ad una possibile e non auspicata lettura restrittiva dell'articolo intesa ad individuare un solo contratto di riferimento, anziché specifici contratti di settore il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto, e, conseguentemente, potrebbe interferire pesantemente nel processo di appalto operando una compressione e mortificazione delle micro e piccole imprese, in violazione dei principi ispiratori delle Direttive del 2014 da cui discende la riforma normativa e in chiara violazione del principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione.

21. Trasparenza nelle procedure sotto soglia

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno 10 giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici."

Motivazione

La proposta emendativa è volta a potenziare la garanzia di trasparenza nelle procedure di affidamento diretto e in quella negoziata senza bando.

Si propone per gli affidamenti diretti che la stazione appaltante pubblichi sul proprio sito istituzionale la determina a contrarre, dando conto delle ragioni della scelta dell'affidatario e introducendo un riferimento al confronto competitivo, almeno sotto il profilo della comparazione dei prezzi.

In relazione alle procedure negoziate senza bando, sarebbe quantomeno opportuno compensare l'ampliamento della discrezionalità dell'amministrazione con l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell'avviso dell'avvio della procedura negoziata.

22. Semplificazione documentale per la verifica del possesso dei requisiti

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole da "la consultazione" a "pubbliche amministrazioni" sono soppresse.

Motivazione

La proposta emendativa è volta ad introdurre una semplificazione alle modalità attraverso le quali la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

L'attuale formulazione della disposizione fa riferimento oltre alla consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo anche a quella degli altri documenti allegati dall'operatore economico, all'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e a quella con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di non vanificare le esigenze di semplificazione e trasparenza è necessario che nel fascicolo virtuale dell'operatore economico vengano inserite e verificate tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Tale fascicolo gioca un ruolo fondamentale per gli operatori economici, in quanto vengono ridotti notevolmente gli oneri amministrativi connessi alla rappresentazione di volta in volta della medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell'amministrazione.

23. Semplificazione nel controllo sul possesso dei requisiti

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante, con provvedimento motivato, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC".

Motivazione

La proposta emendativa è volta a introdurre una semplificazione alla disciplina sul controllo dei requisiti degli operatori economici nelle procedure sotto soglia, che risultano troppo gravose in riferimento alla procedura (la sospensione da 1 a 12 mesi dalle procedure indette dalla SA).

In particolare, questi affidamenti rappresentano una novità di rilievo, con cui la SA procede all'affidamento diretto ed i requisiti vengono auto dichiarati dall'operatore economico e verificati a campione, nella logica della semplificazione, inserendo peraltro il legislatore delle sanzioni in caso di esito negativo di rilevante importanza, quali la risoluzione del contratto ma anche la segnalazione all'ANAC e l'escussione della garanzia.

Le conseguenze, dunque, di tale procedura semplificata impongono una riflessione sulle conseguenze che non saranno solo di carattere amministrativo (sospensione, risoluzione dal contratto, escussione della garanzia) ma anche, più rilevanti, di carattere penale per l'O.E. per false dichiarazioni (D.P.R. 445/2000).

24. Coordinamento disciplina rup

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 41, comma 15, le parole "responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile del progetto";
- b) all'articolo 62, comma 13, le parole "responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile del progetto";
- c) all'articolo 121, comma 7, le parole "responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile del progetto";
- d) all'articolo 224, comma 3, le parole "responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile del progetto".

Motivazione

La proposta emendativa intende coordinare le disposizioni con la disciplina del responsabile unico del progetto definito all'articolo 15.

Il nuovo codice introduce una diversa locuzione rispetto alla figura precedente del Responsabile unico del procedimento, con la volontà di porre al centro del nuovo testo la realizzazione dell'opera enfatizzando il perseguimento del 'risultato' e non già tanto la procedura con accento sulla fase di gara.

Ebbene, in diverse norme del nuovo codice come negli artt. 41, comma 15, 121, comma 7, 224, comma 3 si parla di responsabile del procedimento con evidente mancanza di coordinamento con l'art. 15.

Il legislatore richiama concetti che rievocano più la figura del responsabile del procedimento richiamato dalla legge 241/90 art. 12. La diversa locuzione appare sicuramente ricondursi ad una divergenza terminologica che non sostanziale, peraltro, che merita di essere corretta.

25. Inclusione delle associazioni di rappresentanza nella cabina di regia

1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola "Anac", sono inserite le seguenti: "sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

Motivazione

La proposta emendativa è volta a includere la partecipazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nella cabina di regia sull'andamento degli appalti pubblici.

Il ruolo assegnato alle associazioni di categoria è quello di affiancare i membri della cabina di regia e l'ANAC nella predisposizione della relazione di controllo contenente informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica del codice e sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.

26. Prosieguo dello svolgimento delle funzioni di direttore tecnico con riguardo ai procedimenti in corso

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, allegato II.12, articolo 2, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, possono continuare a svolgere tali funzioni.”

Motivazione

La proposta emendativa è volta a consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso, stante l'introduzione dei nuovi requisiti richiesti per il direttore tecnico ai fini della qualificazione degli operatori economici.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici non fa menzione del possibile prosieguo dello svolgimento delle funzioni di Direttore Tecnico con riguardo ai procedimenti in corso, anche ai fini della salvaguardia del mantenimento della qualifica già acquisita dalle imprese esecutrici.

Sebbene le disposizioni finali al nuovo Codice, all'art. 226, comma 2, prevedono che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, quindi, per estensione interpretativa anche al comma 12-bis dell'art. 84 rispetto ai direttori tecnici che già svolgano tale funzione nell'esecuzione di contratti pubblici alla data del 1° luglio 2023.

Peraltro, il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, che costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici, ha durata pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale, con specifico richiamo del requisito di idoneità tecnica dimostrata con la presenza di direzione tecnica.

Appare possibile dunque ipotizzare che se da un lato, l'art. 226, comma 2 faccia salva la qualifica del direttore tecnico ai sensi del comma 12-bis, art.84 d.lgs. 50/2016 già svolgente funzione alla data del 1° luglio 2023, pur in assenza della specifica ripetizione di tale previsione nel nuovo Codice dei contratti pubblici, la eventuale verifica triennale da parte del sistema di qualificazione dei requisiti di idoneità tecnica, possa da sola determinare la decadenza dalla attestazione di qualificazione.

Vi è infine da segnalare, che la deroga alla direzione tecnica prevista dall'art. 84, comma 12-bis del d.lgs. 50/2016, espunta dal nuovo codice, viene invece riproposta nel d.lgs. 36/2023

con riferimento alla Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali. L'allegato II.18, art. 11, comma 3, lettera a) secondo periodo, prevede relativamente alla categoria OG 2 che "I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano funzione di direttore tecnico possano conservare l'incarico presso la stessa impresa."

Tale previsione, che assume maggior pregio in relazione alla specificità della categoria a cui si applica, appare confermare la carica di direttore tecnico in istruttorie di revisione a tutti quei soggetti qualificati originariamente con la deroga, ipotizzando inoltre che la mancata previsione della deroga nel nuovo Codice non sia da attribuirsi ad una precisa scelta del legislatore.

Appare dunque necessario ed urgente l'intervento legislativo volto a confermare il mantenimento delle funzioni del direttore tecnico in fase di efficacia delle norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 anche, e soprattutto, rispetto al sistema di verifica triennale dei requisiti di idoneità tecnica per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

X – AUTORIPARAZIONE

27. Autoriparazione: esonero delle imprese dall'obbligo di utilizzare gli strumenti per la misurazione

1. All'art. 22-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli."

Motivazione

La richiesta di esonerare le imprese del settore autoriparazione dall'obbligo di utilizzare gli strumenti per la misurazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22/2007 è motivata dalla peculiare fattispecie di attività esercitata dalle medesime imprese: non si tratta, infatti, di vendita di liquidi, ma di un'attività che utilizza i liquidi ai fini dell'espletamento degli interventi manutentivi/riparativi. La fornitura/impiego di prodotti/liquidi è quindi funzionale all'erogazione del servizio al cliente e conditio sine qua non per l'operatività degli autoriparatori. Per tale ragione, il settore autoriparazione non dovrebbe essere assoggettato al regime sanzionatorio previsto per il mero commercio dei liquidi di cui alla normativa sugli strumenti di misurazione.

Si evidenzia, altresì, che le operazioni manutentive-riparative dei veicoli comportano particolari modalità di impiego dei liquidi (come, ad esempio, il sistema di pompaggio dell'olio per il cambio) che non consentono una rigida, prestabilita misurazione dei quantitativi di prodotto mediante strumenti calibrati, ma un utilizzo spesso forfettario, diversamente dalla vendita del singolo prodotto vincolato a parametri fissi.

L'attuale obbligo di controllo e vigilanza degli strumenti di misura utilizzati dalle imprese di autoriparazione, per misurare l'olio e gli altri liquidi utilizzati per la riparazione e manutenzione di automobili, costituisce un grande onere burocratico e finanziario per le predette imprese. L'acquisto dei dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente provoca costi elevati, così come la loro verifica periodica.

28. Autoriparazione: Proroga applicazioni sanzioni in materia di misuratori di liquidi per gli autoriparatori

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2026 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.»

Motivazione

La richiesta di sospensione delle sanzioni per le imprese del settore autoriparazione, relativa all'obbligo di utilizzare gli strumenti per la misurazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22/2007, è motivata dalla peculiare fattispecie di attività esercitata dalle medesime imprese: non si tratta, infatti, di vendita di liquidi, ma di un'attività che utilizza i liquidi ai fini dell'espletamento degli interventi manutentivi/riparativi.

La fornitura/impiego di prodotti/liquidi è quindi funzionale all'erogazione del servizio al cliente e *conditio sine qua non* per l'operatività degli autoriparatori. Si evidenzia, altresì, che le operazioni manutentive-riparative dei veicoli comportano particolari modalità di impiego dei liquidi (come, ad esempio, il sistema di pompaggio dell'olio per il cambio) che non consentono una rigida, prestabilita misurazione dei quantitativi di prodotto mediante strumenti calibrati, ma un utilizzo spesso forfetario, diversamente dalla vendita del singolo prodotto vincolato a parametri fissi.

L'attuale obbligo di controllo e vigilanza degli strumenti di misura utilizzati dalle imprese di autoriparazione, per misurare l'olio e gli altri liquidi utilizzati per la riparazione e manutenzione di automobili, costituisce un grande onere burocratico e finanziario per le predette imprese. L'acquisto dei dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente provoca costi elevati, così come la loro verifica periodica. Per tale ragione, il settore autoriparazione non dovrebbe essere assoggettato al regime sanzionatorio previsto per il mero commercio dei liquidi di cui alla normativa sugli strumenti di misurazione.

XI – ULTERIORI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE

29. Proposte di semplificazione costruzione impianti di risalita e settore turistico di montagna sci ed escursionismo

1. All'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, la lettera *m*), è sostituita dalla seguente: “*m*) realizzazione di nuove stazioni sciistiche con impianti di risalita a fune, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto. Modifiche, ampliamenti, collegamenti di stazioni sciistiche esistenti sono consentite a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza e/o valutazione ambientale strategica dei singoli progetti e confermati dagli strumenti di pianificazione anche successivi rispetto alla data di emanazione del presente provvedimento.”

Motivazione

Nelle aree montane l'innalzamento delle temperature e la quota delle nevicate unitamente a situazioni di dissesto idrogeologico, spesso impongono modifiche alle stazioni sciistiche esistenti pena la loro chiusura. In molte vallate alpine esse rappresentano la principale fonte occupazione e sono determinanti per la resilienza della popolazione ivi residente. Occorre garantire continuità e sviluppo alle attività economiche in armonia con l'ambiente e l'*habitat* circostante. La Valutazione di Incidenza e la VAS sono gli strumenti previsti dalle Direttive europee per verificare la fattibilità o meno dell'opera, nonché i mezzi atti a individuare eventuali mitigazioni che consentano la contemporanea tutela dell'interesse ambientale e l'interesse economico delle imprese e sociale della popolazione.

Su questo tema riteniamo importante evidenziare il parere del Consiglio di Stato (Sentenza 5964/2021) dal quale si evince che “[...] la tutela dei valori naturalistici non è un valore finale ed assoluto, bensì funzione di un obiettivo ulteriore (“il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali”), ma, oltretutto, essa deve armonizzarsi con il concorrente profilo della “realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema [...]”.

È in quest'ottica di equilibrio tra le attività economiche e la tutela degli habitat naturali e delle specie, che deve essere superata la problematica relativa agli ampliamenti degli impianti di risalita in Zone di Protezione Speciale (ZPS) sempre più determinanti per il mantenimento nelle stesse aree delle attività ricettive e dell'indotto economico di servizio.

La modifica proposta prevede l'eliminazione dei termini stabiliti dall'attuale DM in vigore ossia il diniego di aprire nuovi impianti e piste da sci: “ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto [...] nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento

di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.” Queste modifiche sono volte a consentire l’approvazione di strumenti urbanistici o di settore che prevedano ampliamento di stazioni sciistiche (impianti di risalita e piste da sci) insistenti in aree ZPS e l'inserimento dell'espressione “confermati dagli strumenti di pianificazione anche successivi rispetto alla data di emanazione del presente provvedimento”, riferita alle attività già esistenti.

Si propone pertanto una modifica del D.M. del 17 ottobre 2007, che porti l'Italia ad adeguarsi alle direttive comunitarie, uniformandosi al resto dei Paesi europei, prevedendo l'impiego di strumenti di valutazione (VAS e VIC) per interventi in corrispondenza di ZPS, senza negare a priori l'ampliamento degli impianti di risalita e piste da sci nelle stazioni sciistiche.

30. Disciplina fiscale delle attività hobbistiche

(Trattamento fiscale delle attività hobbistiche)

1. Ferme restando le disposizioni regionali, ai soli fini tributari, per hobbista si intende la persona fisica che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita.
2. Le operazioni di vendita effettuate dagli hobbisti sono documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, salvo quanto previsto dal comma 4. La mancata emissione della ricevuta fiscale ovvero l'emissione per importi inferiori a quelli reali, è punita con una sanzione amministrativa di euro 100.
3. Se le operazioni di cui al comma 2 non superano l'importo annuale di euro 5.000, gli hobbisti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi previsti dal titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad esclusione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 2.
4. Dal periodo d'imposta successivo a quello di superamento del limite di euro 5.000:
 - a) l'hobbista è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e i corrispettivi sono memorizzati e trasmessi ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
 - b) ai fini delle imposte dirette, il reddito è determinato ai sensi degli articoli 53 o 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contribuente può applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di regolamentare ai soli fini fiscali le operazioni rese dai cosiddetti "hobbisti", intesi come persone fisiche che, in modo occasionale e saltuario, espongono merci di modico valore nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni locali, per la vendita o il baratto.

Ad oggi, a livello fiscale, la mancanza del requisito della "professionalità abituale" come intesa da prassi e giurisprudenza, comporta la non applicazione delle disposizioni in materia di IVA, con l'esclusione dei relativi obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72 e altre disposizioni in materia.

La stessa occasionalità, ai fini delle imposte dirette, fa rientrare il relativo reddito nella categoria dei redditi diversi, e in particolare tra quelli di cui all'art. 67, c. 1, lett. i) o lett. l), TUIR.

La difficoltà riscontrata nella realtà è la genesi di una concorrenza sleale tra analoghe attività, l'una esercitata in qualità di hobbista, l'altra esercitata imprenditorialmente o

professionalmente. Pur in presenza di una regolamentazione amministrativa a livello regionale o comunale che disciplina l'attività degli hobbisti, spesso, però, risultano assenti, o molto circoscritti, i controlli volti a verificare che l'attività presenti effettivamente i canoni dell'occasionalità.

Il presente emendamento, pertanto, finalizzato a definire, ai soli fini tributari, la figura dell'hobbista, individua un limite oltre il quale viene attribuita una rilevanza fiscale alle operazioni effettuate da tali soggetti: detto limite, quantificato in 5.000 euro annui, individua in modo oggettivo e solo ai fini fiscali il carattere di occasionalità e non professionalità che qualifica l'hobbista; oltre tale importo, si applicano le regole ordinarie in materia di IVA, ammettendo in ogni caso la possibilità di applicazione del regime forfetario. Al fine di poter correttamente determinare il limite, e controllarne il raggiungimento, è previsto a carico di tutti gli hobbisti l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale.

Nel dettaglio, la disciplina fiscale è così articolata:

- gli hobbisti, come definiti dalla presente norma, sono tenuti al rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, con esonero dal versamento dell'IVA e da tutti i relativi obblighi documentali e contabili.
- Se i ricavi o compensi realizzati nell'anno solare precedente superano il limite di 5.000 euro, l'hobbista (che non applica il regime forfetario) è assoggettato agli obblighi e adempimenti previsti ai fini IVA dal DPR 633/72: dovrà, pertanto, aprire la partita IVA, tenere i relativi registri, memorizzare o trasmettere telematicamente i corrispettivi, versare l'IVA, trasmettere la dichiarazione IVA, etc.
- Ai fini delle imposte dirette, il relativo reddito realizzato dall'hobbista che non supera i 5.000 euro, è inquadrabile tra i redditi diversi, di cui all'art. 67, c. 1, lett. i), TUIR; al superamento del limite, divenendo l'attività "oggettivamente" abituale, la stessa è riconducibile al reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 TUIR, o al reddito d'impresa, di cui all'art. 55 TUIR, salvo l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014.

La proposta non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

31. Semplificazione procedura di riconoscimento delle imprese culturali e creative icc

1. All'articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "indipendentemente dalla forma giuridica" sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i liberi professionisti e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche non organizzati in forma di impresa, comprese le professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

b) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente "b-bis) realizza ricavi derivanti, in misura prevalente, dalle attività culturali e creative, determinati sulla base della media dei ricavi riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottata una modulistica unica nazionale digitale ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, interoperabile con il Registro delle imprese e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni competenti.

6-ter. Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa avviene mediante apposita procedura telematica definita dal decreto di cui al comma 6-bis.

6-quater. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale 25 ottobre 2024, n. 402, l'individuazione delle attività economiche mediante i codici ATECO ivi previsti costituisce criterio prioritario ma non esclusivo. Il riconoscimento può essere accordato anche alle attività riconducibili ai settori della musica, audiovisivo, moda, architettura, design, arti visive, spettacolo dal vivo, ICT, digitale, stampa, fotografia, patrimonio culturale, artigianato artistico e editoria nonché alle relative combinazioni interdisciplinari, qualora l'attività esercitata presenti in via prevalente contenuto culturale o creativo, secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 6."»

Motivazione

La proposta emendativa interviene sull'articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, al fine di rendere pienamente operativa la disciplina delle imprese culturali e creative e superare alcune criticità applicative emerse nella fase iniziale di attuazione della norma.

L'intervento non modifica l'impianto della disciplina vigente né introduce nuovi oneri per la finanza pubblica, ma mira a rendere effettivamente accessibile una qualifica già prevista dal

legislatore, rafforzando coerenza applicativa, uniformità nazionale e capacità inclusiva della normativa rispetto alla reale struttura del settore culturale e creativo italiano.

Le imprese culturali e creative rappresentano oggi una componente strutturale del sistema produttivo italiano, caratterizzata da una forte presenza di micro e piccole imprese e da un'elevata integrazione tra cultura, manifattura, innovazione e servizi digitali. Secondo le più recenti rilevazioni di settore, il comparto coinvolge in Italia circa 1,5 milioni di lavoratori, confermandosi uno degli ambiti più dinamici del *Made in Italy*.

Nonostante il quadro normativo introdotto dalla legge n. 206 del 2023 abbia riconosciuto per la prima volta in modo organico questo ecosistema produttivo, l'applicazione concreta della disciplina sta evidenziando alcuni ostacoli di natura amministrativa e classificatoria che rischiano di limitarne la reale efficacia.

Una prima criticità riguarda i profili soggettivi di accesso. La norma richiama i lavoratori autonomi, ma il meccanismo attuativo risulta di fatto centrato sul Registro delle imprese, con la conseguenza di escludere una parte significativa dei professionisti creativi che operano con partita IVA senza organizzazione d'impresa, inclusi i professionisti non ordinistici disciplinati dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'emendamento chiarisce quindi in modo esplicito l'inclusione dei liberi professionisti tra i destinatari della disciplina e introduce una procedura dedicata di riconoscimento, assicurando parità sostanziale di accesso alla qualifica.

Parallelamente, il criterio della prevalenza dei ricavi calcolato su base annuale non rispecchia la struttura economica tipica delle attività creative, caratterizzate da cicli produttivi progettuali e ricavi non lineari, determinando il rischio di esclusione anche per imprese stabilmente operanti nel settore.

Una seconda criticità riguarda la frammentazione procedurale. L'assenza di strumenti uniformi sta determinando prassi istruttorie differenziate tra territori e un aumento degli oneri amministrativi per operatori e amministrazioni. Per questo si prevede l'adozione di una modulistica unica nazionale digitale, interoperabile con le banche dati pubbliche, in attuazione del principio *once only* e degli obiettivi di semplificazione amministrativa connessi al PNRR.

Ulteriore elemento di rigidità deriva dall'utilizzo dei codici ATECO quale criterio sostanzialmente esclusivo di accesso al riconoscimento. Tali classificazioni, nate con finalità statistiche, non riescono oggi a rappresentare adeguatamente la natura ibrida e interdisciplinare delle attività creative contemporanee, nelle quali convivono artigianato, design, digitale, produzione culturale e servizi innovativi. La proposta emendativa chiarisce pertanto, in coerenza con il decreto interministeriale 25 ottobre 2024, n. 402, che i codici ATECO costituiscono un criterio prioritario ma non esclusivo, consentendo una valutazione fondata sull'attività effettivamente svolta e sulla filiera produttiva di riferimento.

32. Soggetti abilitati a effettuare il corso di formazione sul primo soccorso

1. All'articolo 45, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nello svolgimento della formazione dei lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2003, n. 388 il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale abilitato."

Motivazione

La proposta emendativa è volta a sopperire alla carenza di personale medico per lo svolgimento delle lezioni teoriche sul primo soccorso. Questo rappresenta un elemento di ostacolo alla gestione dell'offerta formativa sui luoghi di lavoro, ma può anche compromettere la sicurezza dei lavoratori impedendo loro di acquisire le necessarie competenze per gestire situazioni di emergenza. Inoltre, la mancata formazione può esporre le imprese a sanzioni in caso di ispezioni da parte degli organi competenti.

Pertanto, si propone di consentire lo svolgimento del ruolo di docente sia per la parte pratica che per la parte teorica a personale infermieristico, agli addetti al soccorso sanitario, a personale specializzato in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo.

Le imprese potranno svolgere le attività di formazione al primo soccorso, utilizzando infermieri per la parte pratica, evitando i ritardi provocati dalla scarsa disponibilità di personale medico (e le connesse sanzioni).

33. Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli

1. All'articolo 82 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al soggetto che svolge attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di una attività economica».

Motivazione

La proposta mira ad eliminare il vincolo irragionevole che obbliga gli operatori economici, che effettuano trasporti sia per la propria attività (in conto proprio), sia per soggetti diversi (per conto terzi) ad utilizzare diversi veicoli (con una differente immatricolazione) con i conseguenti costi. Sarà possibile utilizzare lo stesso veicolo per entrambe le attività con un notevole risparmio di risorse.

Al momento, un operatore economico non può trasportare le "cose" derivanti dall'esercizio diretto di un'attività economica svolta per conto proprio con un mezzo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi, di cui lo stesso operatore sia intestatario.

ma deve acquistare due mezzi pesanti: uno da immatricolare per il trasporto di merci in conto proprio (es. movimento terra e sbancamento, taglio boschi, ecc.) e l'altro da impiegare per l'attività di trasporto di merci per conto di terzi.

Le motivazioni ostantive a tale previsione sono state da tempo superate (si v. la circolare del MIT n. 212/85 del 27 dicembre 1985). Anche la giurisprudenza (si v. sentenza Corte di Cassazione, n. 13725/2012) ha affermato l'illegittimità della sanzione comminata a chi titolare di licenza per trasporto di merci per conto terzi stesse svolgendo un servizio per conto proprio.

34. Autorizzazione unica per le imprese che lavorano nei porti

1. Al fine di semplificare e uniformare l'accesso delle imprese alle infrastrutture portuali e ridurre gli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle attività produttive nei porti nazionali, è istituita l'autorizzazione unica nazionale per l'esercizio di attività produttive nei porti, rilasciata dall'Autorità di sistema portuale o dall'ente gestore del porto presso cui l'impresa ha sede legale o operativa ovvero intende avviare l'attività. L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è riconosciuta su tutto il territorio nazionale presso le infrastrutture portuali, fatti salvi i controlli di sicurezza e le verifiche di competenza delle autorità portuali e marittime. Il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato alla presentazione di modulistica standardizzata nazionale, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A seguito del rilascio dell'autorizzazione è attribuito all'operatore economico un identificativo univoco, digitale o fisico, idoneo a consentire la verifica immediata dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti e l'accesso semplificato ai servizi logistici e portuali. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono registrate e integrate con i sistemi informativi delle Autorità di sistema portuale, delle Capitanerie di porto e delle amministrazioni competenti.

5-ter. Dalla data di piena operatività dell'autorizzazione unica nazionale, individuata con il decreto di cui al comma *5-bis*, cessano di applicarsi le disposizioni incompatibili con il presente articolo, ivi comprese quelle di cui all'articolo 68 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

5-quater. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Motivazione

La proposta è volta ad abrogare l'articolo 68 del Codice della Navigazione e a introdurre un'autorizzazione unica nazionale per l'esercizio di attività economiche nei porti italiani.

Tale misura si propone anche l'obiettivo di evitare sovrapposizioni – talvolta possibili in ragione dell'autonomia regolamentare delle Autorità di Sistema portuale – tra l'articolo 68 del Codice della Navigazione e l'articolo 16 l. 84/1994, che disciplina con modalità divergenti l'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali.

Inoltre, la modifica intende garantire uniformità normativa e semplificazione procedurale, assicurando certezza e parità di condizioni per le imprese che operano su tutto il territorio nazionale.

Attualmente, l'art. 68 del Codice della Navigazione prevede che lo svolgimento di attività nei porti sia soggetto a provvedimento autorizzativo della Capitaneria/Autorità di Sistema. Nella prassi, si registrano procedure difformi tra i vari porti, dovute alla presenza congiunta delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP), Capitanerie, Comuni e altri enti.

Infatti, uno dei principali elementi di complessità nelle attuali procedure autorizzative per l'esercizio di attività economiche nei porti è rappresentato dalla totale assenza di una modulistica standard a livello nazionale. Al contrario, ogni Autorità di Sistema Portuale adotta propri modelli, propri allegati e propri canali di trasmissione, senza alcun coordinamento con le altre autorità e senza un riferimento normativo unitario.

Questa frammentazione si traduce in una moltiplicazione degli adempimenti per le imprese che operano in più porti: un'impresa artigiana che svolga attività identiche a Genova, Napoli e Livorno si troverà a dover predisporre tre dossier distinti, con modulistica non confrontabile, allegati diversi (in alcuni casi cartacei, in altri via PEC, in altri ancora via portale), dichiarazioni ridondanti e richieste documentali già assolte presso altri enti.

Inoltre, molte autorità richiedono alle imprese autorizzazioni ulteriori per attività che sono già legittimate dall'ordinamento generale: ad esempio, un'impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, dotata di SCIA e autorizzazioni comunali per attività artigianali, deve spesso ripresentare statuti, piani di sicurezza, relazioni tecniche e autocertificazioni che duplicano quanto già dichiarato in altri procedimenti.

Questo approccio genera un irrigidimento procedurale che non trova giustificazione nel quadro normativo di riferimento, in quanto la richiesta di documentazione talvolta appare slegata dalla reale valutazione di rischi o impatti portuali: si autorizzano attività a basso impatto (es. manutenzione attrezzature, installazione temporanea di strutture leggere, piccoli interventi artigianali) come se fossero operazioni ad alto impatto logistico o ambientale.

Attraverso la centralizzazione dell'autorizzazione in un'unica istanza presso l'AdSP del porto di riferimento e la registrazione su piattaforma nazionale interoperabile, l'impresa otterrebbe un titolo valido in tutti i porti italiani, eliminando così l'obbligo di ripetere pratiche identiche in porti diversi. Questo consentirebbe non solo un risparmio di tempo e di costi, ma anche una maggiore trasparenza e certezza operativa per tutti i soggetti coinvolti.

Altra questione che la proposta di modifica va a trattare riguarda la possibile sovrapposizione dell'articolo 16 L. 84/1994 e dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, che genera una situazione di incertezza giuridica e di duplicazione procedurale per le imprese.

L'articolo 16 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione oltre che delle operazioni anche dei servizi portuali, attribuendo competenze principalmente alle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e, in alcuni casi, alle autorità marittime.

L'articolo 68, invece, prevede un ulteriore obbligo autorizzativo per l'esercizio di attività all'interno del porto, in genere diverse da quelle di cui all'art. 16 L. 84/1994.

Spesso però, si pone il problema della coesistenza di queste due norme, prive di un chiaro coordinamento. Infatti, non sempre è chiaro se date attività siano riconducibili ai cd servizi portuali ex art. 16 L. 84/1994 o se invece siano da ricondurre a quelle oggetto di autorizzazione ex art. 68 cod. nav.

Anche in questo caso la regolamentazione assunta nei singoli porti è diversa e ciò si traduce di fatto in un doppio binario procedurale che impone alle imprese, a seconda di dove operano, di ottenere due autorizzazioni distinte per lo svolgimento della medesima attività.

Pertanto, l'abrogazione dell'articolo 68 e la sostituzione con un'autorizzazione unica nazionale rappresenterebbe oltre ad una uniformità delle procedure sul piano nazionale, una scelta coerente con i principi costituzionali di certezza del diritto, libertà di iniziativa economica e buon andamento della pubblica amministrazione.

Infine, viene previsto che ogni autorizzazione rilasciata venga archiviata in un sistema digitale unico, accessibile da tutte le autorità portuali Capitanerie.

Attraverso la piattaforma, ogni operatore economico sarà dotato di un badge identificativo nazionale (fisico o digitale), che consentirà alle autorità di verificare in tempo reale la validità dell'autorizzazione, senza necessità di ripresentare documentazione o ripetere procedure.

E la piattaforma dovrebbe essere interoperabile: comunica e si integra con i sistemi informatici delle Autorità di Sistema Portuale, delle Capitanerie, delle Dogane e degli altri enti coinvolti. Questo permetterebbe la consultazione immediata, la semplificazione dei controlli, la precompilazione delle istanze successive, e la totale trasparenza del ciclo autorizzativo.

Questa misura consentirebbe un risparmio di costi stimato in media in oltre 1.000 euro l'anno per impresa rispetto al sistema attuale, considerando la riduzione delle pratiche ripetute e delle spese documentali e amministrative.

35. Registro unico dei fornitori economici nei contratti pubblici

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Allegato II.1, articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.

2-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.”

Motivazione

La proposta è volta a introdurre il registro unico nazionale dei fornitori accreditati, al fine di rendere effettiva e vincolante l'interoperabilità per le piattaforme utilizzate da qualsiasi ente pubblico o di pubblica utilità con riferimento al settore dei contratti pubblici.

In Italia, oltre alle piattaforme nazionali, esistono anche numerose piattaforme regionali e locali, che gestiscono gli appalti pubblici specifici per ogni territorio. In totale, si contano oltre una cinquantina di piattaforme, tra nazionali, regionali e locali, utilizzate per la gestione degli appalti pubblici in Italia.

Questo numero include:

- Piattaforme nazionali. Circa 5-6 principali (come MEPA, ANAC, eProcurement, etc.).
- Piattaforme regionali. Ogni Regione ha almeno una propria piattaforma, quindi ci sono circa 20-25 piattaforme regionali.
- Piattaforme comunali. Molti comuni e province gestiscono appalti attraverso piattaforme proprie, con un numero che potrebbe variare tra 20 e 30 piattaforme locali, a seconda delle dimensioni dei comuni.

Il totale dei costi per un'impresa che desidera accreditarsi a tutte le 50 piattaforme potrebbe variare notevolmente a seconda delle specifiche necessità.

Gli operatori economici si vedono dunque costretti ad una estenuante attività di presidio e aggiornamento di ciascuna piattaforma su cui abbiano effettuato una iscrizione.

In un sistema interoperabile, le informazioni dell'impresa (come certificati, visure camerali, dati di registrazione) sarebbero centralizzate e condivise automaticamente tra tutte le amministrazioni pubbliche.

Di conseguenza, l'imprenditore non dovrà ripetere la registrazione su ogni piattaforma, risparmiando il tempo necessario per raccogliere e caricare i documenti.

Anziché quindi registrarsi su 25 piattaforme, l'impresa potrebbe farlo solo una volta. Questo potrebbe ridurre il tempo di iscrizione.

In conclusione, l'introduzione di un'unica piattaforma interoperabile porterebbe a un risparmio significativo sia in termini di tempo sia di costi per le imprese che partecipano agli appalti pubblici: 70% in meno dei costi, circa 4000 euro di risparmio.

36. Soppressione del registro per l'utilizzo di alcole etilico ad accisa assoluta

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: *«b-bis. alcole etilico ad accisa assoluta, condizionato e munito di contrassegno fiscale ai sensi dell'articolo 37, in quantità massima di 50 litri, destinato esclusivamente come ingrediente per la produzione di alimenti e prodotti alimentari non alcolici destinati al consumo diretto;*

Motivazione

La norma interviene sull'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico delle Accise, mediante l'inserimento della lettera b-bis. Con tale integrazione si prevede espressamente la possibilità di detenere, fuori dai depositi fiscali, alcole etilico ad accisa assoluta, condizionato e munito di contrassegno fiscale ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto, in quantità massima di 50 litri, destinato esclusivamente all'impiego come ingrediente nella produzione di alimenti e prodotti alimentari non alcolici destinati al consumo diretto. La disposizione si inserisce nel contesto normativo volto a disciplinare le ipotesi tassativamente elencate in cui è ammessa la detenzione legittima di prodotti assoggettati ad accisa al di fuori del regime dei depositi fiscali, nel rispetto di specifici limiti quantitativi e di destinazione. Le attività produttive che utilizzano questa materia, infatti, prima pagano l'alcool già comprensivo di accisa al produttore o al grossista che poi provvede a destinarla all'erario. In base alla legislazione vigente, una materia prima come l'alcole ad uso alimentare viene trattata alla stregua delle altre materie prime senza considerare il fatto di essere stata già sottoposta ad imposizione fiscale. Viene, dunque, da un lato, eliminata questa contabilità specifica, che rappresenta un onere burocratico in particolare per le micro e piccole imprese e non ha alcun impatto sulle entrate dello Stato, ma complica inutilmente la vita alle imprese, in particolare alle piccole e, dall'altro, mantenuta l'esigenza di controllo garantita attraverso la compilazione del registro a carico del produttore che vende l'alcole etilico alla piccola impresa alimentare.

37. Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione e tutela della sicurezza dei minori mediante semplificazione delle regole sul trasporto scolastico

1. Al fine di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e tutelare la sicurezza dei minori di età, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche e le specifiche costruttive affinché gli autobus di prima immatricolazione da adibire al trasporto scolastico prevedano un numero, non inferiore al dieci per cento dei posti a sedere disponibili, di sedili di dimensioni non ridotte compatibili con la seduta di passeggeri che abbiano raggiunto la maggiore età, affinché possano prendere posto in sicurezza gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado fino ai sedici anni di età.

Motivazione

Sul piano del fatto, mette conto osservare come molti ragazzi con età superiore agli anni quattordici si trovino nella situazione di dover completare il ciclo degli studi dell'obbligo, risultando ancora iscritti alla scuola media (oggi identificabile con la dizione di "scuola secondaria di primo grado") e non già alla scuola media superiore ("scuola secondaria di primo grado"). Il ritardo è spesso connesso agli spostamenti della propria famiglia di origine, non di rado appartenendo a nuclei familiari provenienti da Paesi extra UE, da cui la frequentazione di nuove scuole in un differente ordinamento didattico, ergo nel contesto di un diversissimo sistema d'istruzione.

Date le premesse, il trasporto scolastico dell'allievo maggiore degli anni quattordici si rende difficoltoso in termini di incolumità fisica del trasportato, dal momento che i sedili risultano, di norma, contraddistinti da misure di ridotte dimensioni, non compatibili con la corporeità fisica di ragazzi nel pieno dell'età adolescenziale. Motivo per cui, con riferimento a questi ragazzi, il funzionamento dei sistemi di ritenuta e delle cinture di sicurezza non può essere garantito.

Pertanto, le imprese del trasporto che hanno in affidamento il servizio scolastico vengono a trovarsi nella paradossale condizione di dover accogliere gli alunni "più grandi" a bordo di veicoli inappropriati, senza tuttavia poter assicurare agli stessi sufficienti standard di sicurezza ed escludere, per rovescio delle circostanze, gravi conseguenze, giacché esposti agli effetti della forza di inerzia (accelerazioni e decelerazioni) e di quella centrifuga (in curva). Agli operatori economici non resta che agire secondo precauzione e cautela al fine di tutelare la sicurezza dei minori, scontando l'assenza di un sistema di regole tecniche che consenta di

indirizzare con buona certezza le condotte. Del resto, l'effettuazione del trasporto scolastico a mezzo di autobus adibiti allo scopo non ammettono passeggeri in piedi e al più prevedono, ad eccezione di quella del conducente, una sola seduta riservata a persone adulte a beneficio degli accompagnatori.

La ragione ispiratrice della proposta in parola sta dunque nel consentire ai predetti studenti di usufruire del servizio scolastico in sicurezza, adempiendo all'obbligo d'istruzione e mettendo al riparo le imprese del trasporto dall'incappare in non peregrine ipotesi sanzionatorie ovvero di responsabilità civile. Occorre che l'ordinamento scolastico e le politiche in tema di mobilità compiano un salto di qualità guardando alla mutata realtà sociale, di modo che i nuovi scuolabus siano, sin dalla loro realizzazione, predisposti e, quindi, omologati per il trasporto di ragazzi maggiori di anni quattordici e fino al raggiungimento dell'età dell'obbligo scolastico. Trattandosi di normativa ad elevato contenuto tecnico, si fa rinvio all'emanazione di un regolamento governativo che si faccia carico di disciplinare gli aspetti pratici della questione.